



COMUNE DI RUBIERA  
(Provincia di Reggio Emilia)

**COPIA**

---

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 7 DEL 15/04/2016.**

Adunanza Ordinaria di PRIMA convocazione.

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
(TARI). MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno QUINDICI del mese di APRILE alle ore 20:50 nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CAVALLARO EMANUELE	P	CASALINI MILENA	P
BONACINI LUCA	P	DEL MONTE DAVIDE	P
PEDRONI FRANCO	P	ROSSI ELENA	P
GUARINO GIUSEPPE	A	FORNACIARI ERMES	AG
RUOZI BARBARA	P	ROSSI LUCA	P
CAROLI ANDREA	P	CEPI ROSSANA	P
COTTAFAVA GIULIANO	P	BERTARELLI ANDREA	P
ALBANESE CHIARA	A	BENATI MARCO	P
ZANLARI FEDERICA	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa AMORINI CATERINA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAVALLARO EMANUELE nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: COTTAFAVA GIULIANO, CAROLI ANDREA, BENATI MARCO.

Sono presenti gli Assessori Esterni Signori: BONI RITA, MURRONE GIAN FRANCO, LUSVARDI ELENA.

**Entra precedentemente la consigliera Albanese Chiara: presenti n. 15**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera e) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 del, ed in particolare:

- il comma 639, che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
- il comma 682, secondo cui il Consiglio Comunale determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della TARI, concernente tra l'altro:
  - a) i criteri di determinazione delle tariffe;
  - b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 /1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;
- il comma 654, il quale dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che disciplina la potestà Regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, prevedendo, in particolare, che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi,...”*;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 14 approvata da questo Consiglio comunale in data 8 aprile 2014 ed avente ad oggetto “Tassa Rifiuti – TARI – Affidamento della gestione del tributo ad IREN EMILIA Spa e contestuale approvazione del relativo disciplinare”;

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI approvato con propria deliberazione n.32 del 30 luglio 2014 e successivamente modificato con propria deliberazione n.34 del 28 luglio 2015;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare l’art. 1, c. 658, che stabilisce che “nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”;

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 45 del 27 novembre 2015, con la quale, al fine di incentivare e premiare il comportamento virtuoso dei cittadini particolarmente sensibili che praticano la raccolta differenziata e che conferiscono particolari tipologie di rifiuti differenziati presso i centri di raccolta, contribuendo così alla prevenzione e riduzione dei fenomeni di abbandono dei rifiuti in luoghi non idonei, si è modificato il Regolamento TARI vigente, per inserire la previsione generica di Riduzioni Tariffarie per le utenze domestiche che conferiranno specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta;

RITENUTO opportuno:

- stabilire criteri e principi per applicare materialmente le agevolazioni tariffarie sopra richiamate a favore delle utenze domestiche che conferiranno specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta;
- modificare a tale fine il Regolamento TARI eliminando il c.10 dell’art.8 “Riduzioni tariffarie” ed introducendo l’art. 8 bis “Riduzioni Tariffarie a favore delle Utenze Domestiche per il conferimento differenziato presso i Centri di Raccolta” con il seguente testo:

“Art. 8 bis - Riduzioni tariffarie a favore delle utenze domestiche per il conferimento differenziato presso i Centri di raccolta

1. Al fine di incentivare i cittadini al corretto conferimento dei rifiuti, ridurre i conferimenti abusivi ed abbandoni di rifiuti pericolosi, sono istituiti sistemi di premialità’ per il conferimento differenziato di alcune tipologie di rifiuti presso i centri di raccolta (CDR).
2. Per le utenze domestiche che conferiranno specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti (CDR) dotati di sistema che permetta di quantificare i conferimenti delle singole utenze sono previsti incentivi con riduzioni tariffarie.
3. Il riconoscimento dell’utente avviene attraverso la tessera sanitaria dell’intestatario della TARI, la quantificazione dei materiali conferiti avviene con la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti, o con pesata su apposita pesa per carta, plastica, vetro.
4. Il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere uno sconto sulla bolletta TARI dell’anno successivo all’anno di conferimento.
5. I materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della “premialità” sono:  
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE):
  - RAEE 1Frigoriferi, congelatori

- RAEE 2 grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, microonde)
- RAEE 3 Tv, monitor
- RAEE 4 Piccoli elettrodomestici
- RAEE 5 fonti luminose (lampadine, tubi al neon)

Altre tipologie di materiali conferiti:

- Olio vegetale (oli di frittura)
- Olio minerale (olio motore autoveicoli)
- Accumulatori (batteria al piombo per autoveicoli e motocicli)
- Ingombranti
- Carta
- Plastica
- Vetro

6. L'importo complessivo annuale da destinare allo sconto tariffario, il valore dei punti, nonché i criteri e le modalità di distribuzione degli incentivi sono deliberati annualmente dalla Giunta comunale.
7. Il punteggio minimo da raggiungere per accedere allo sconto è di 1.000 punti/anno.  
Il punteggio ottenuto può dare origine a sconti sino ad un massimo del 30 % della parte variabile della tariffa.  
La scontistica viene accumulata nell'anno solare e non è cumulabile su più esercizi .  
Lo sconto viene riconosciuto sulla bolletta/fattura dell'anno successivo.”

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art.52 del D. Lgs. n.446 del 97 che, al comma 2, prevede che i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo;
- l'art.151, comma 1, del Testo unico il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- i Decreti del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 e del 01 marzo 2016 con i quali il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti locali è stato dapprima differito al 31 marzo 2016 e successivamente al 30 aprile 2016;

PRESO atto che il comma 15 dell'art.13 del D.L. n.201/2011 dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,

- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RITENUTO peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 24674 dell'11 novembre 2013, in cui si stabilisce che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.L. n.446 del 1997 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011;

ESAMINATA la bozza di nuovo Regolamento modificata con l'inserimento dell'art.8 bis, predisposta dal Servizio Tributi, allegata alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del d.lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

TENUTO CONTO che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016 in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO quindi di approvare il suddetto Regolamento;

VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali;
- il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

VISTO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali come da Verbale di seduta;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON voti favorevoli n. 13 (gruppo di maggioranza, consigliere Benati del gruppo "FI, NCD, FdI" e consigliere Bertarelli del gruppo "Progetto Rubiera"), voti contrari n. /, voti astenuti n. 2 (consiglieri Cepi e Rossi del gruppo "Movimento 5 Stelle") espressi in forma palese ai sensi dell'art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale;

## **DELIBERA**

- a) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- b) di approvare, per i motivi esposti in premessa, la modifica ed integrazione al vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), eliminando il c.10 dell'art.8 "Riduzioni tariffarie" ed introducendo l'art. 8 bis "Riduzioni Tariffarie a favore delle Utenze Domestiche per il conferimento differenziato presso i Centri di Raccolta" con il seguente testo:

**“Art. 8 bis - Riduzioni tariffarie a favore delle utenze domestiche per il conferimento differenziato presso i Centri di raccolta**

1. Al fine di incentivare i cittadini al corretto conferimento dei rifiuti, ridurre i conferimenti abusivi ed abbandoni di rifiuti pericolosi, sono istituiti sistemi di premialità' per il conferimento differenziato di alcune tipologie di rifiuti presso i centri di raccolta (CDR).
2. Per le utenze domestiche che conferiranno specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti (CDR) dotati di sistema che permetta di quantificare i conferimenti delle singole utenze sono previsti incentivi con riduzioni tariffarie.
3. Il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria dell'intestatario della TARI, la quantificazione dei materiali conferiti avviene con la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti, o con pesata su apposita pesa per carta, plastica, vetro.
4. Il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere uno sconto sulla bolletta TARI dell'anno successivo all'anno di conferimento.
5. I materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della "premialità" sono:

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE):

- RAEE 1 Frigoriferi, congelatori
- RAEE 2 grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, microonde)
- RAEE 3 Tv, monitor
- RAEE 4 Piccoli elettrodomestici
- RAEE 5 fonti luminose (lampadine, tubi al neon)

Altre tipologie di materiali conferiti:

- Olio vegetale (oli di frittura)
- Olio minerale (olio motore autoveicoli)
- Accumulatori (batteria al piombo per autoveicoli e motocicli)
- Ingombranti
- Carta
- Plastica
- Vetro

6. L'importo complessivo annuale da destinare allo sconto tariffario, il valore dei punti, nonché i criteri e le modalità di distribuzione degli incentivi sono deliberati annualmente dalla Giunta comunale
  7. Il punteggio minimo da raggiungere per accedere allo sconto è di 1.000 punti/anno. Il punteggio ottenuto può dare origine a sconti sino ad un massimo del 30 % della parte variabile della tariffa. La scontistica viene accumulata nell'anno solare e non è cumulabile su più esercizi . Lo sconto viene riconosciuto sulla bolletta/fattura dell'anno successivo.”
- c) di approvare il nuovo testo, contenente la modifica di cui sopra, del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dove le parole aggiunte sono state evidenziate in grassetto e quelle eliminate sono state barrate;
- D) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2016;
- e) di dare atto che l'obbligo di invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell'art.52, comma 2, del D.Lgs n.446/97, sarà assolto, con la trasmissione per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Portale del Federalismo fiscale, come precisato dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.24674 dell'11 novembre 2013;
- f) di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Locali per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art 134, comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, effettuata in forma palese, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale, con voti favorevoli n. 13 (gruppo di maggioranza, consigliere Benati del gruppo “FI, NCD, FdI” e consigliere Bertarelli del gruppo “Progetto Rubiera”), voti contrari n. /, voti astenuti n. 2 (consiglieri Cepi e Rossi del gruppo “Movimento 5 Stelle”), il Consiglio comunale

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

## **SI RENDE NOTO**

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Chiara Siligardi, Funzionario Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso;

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole       Contrario

.....

Rubiera, 08/04/2016

IL RESPONSABILE  
F.to SILIGARDI CHIARA

=====

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente che l'atto comporta; (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole       Contrario

.....

Rubiera, 08/04/2016

IL RESPONSABILE  
F.to SILIGARDI CHIARA



Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to CAVALLARO EMANUELE

**IL SEGRETARIO**  
F.to AMORINI CATERINA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Rubiera,

La su estesa deliberazione in data odierna:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio telematico del Comune ([www.comune.rubiera.re.it](http://www.comune.rubiera.re.it)) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n° 69 (reg. n° \_\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Lorena Barilli

---

**ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Rubiera, 20/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to dott. Mario Ferrari

---

Per copia conforme all'originale

Rubiera,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
dott. Mario Ferrari

---